

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE DELLE COMMISSIONI DI GARA AI SENSI DELL'ART.216 C.12 DEL D.LGS. 50/2016

INDICE

ART. 1 PREMESSA E QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO

ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

ART 3 FUNZIONI DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI

ART. 4 CAUSE DI INCOMPATIBILITA'

ART. 5 CRITERI E MODALITA' PER LA SELEZIONE DEI COMMISSARI DI GARA

ART.6 DECORRENZA, VALIDITA' E REGIME TRANSITORIO

ART.7 ONERI

ART. 1

PREMESSA E QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO

Il presente regolamento individua le funzioni, i requisiti e le modalità di scelta dei commissari di gara nelle more dell'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78 del d. lgs 50/2016.

A tal fine, l'ANAC dovrà definire i criteri e le modalità per l'iscrizione all'albo dei soggetti dotati di requisiti di compatibilità e moralità, nonché di comprovata competenza e professionalità nello specifico settore a cui si riferisce il contratto.

Ai sensi dell'art.216 c.12 del D.lgs. 50/2016, è previsto che «fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante».

ART. 2

AMBITO DI APPLICAZIONE

L'ambito di applicazione del presente Regolamento è adottato in attuazione della Misura M7 del PTPCT 2017 – 2019 adottato dall'A.O. Rummo e dell'art. 77, co. 3, del d.lgs. 50/2016, il quale dispone che i commissari siano scelti:

■ in caso di appalti di importo superiore alla soglia di cui all'art. 35 del d.lgs. 50/2016, tra gli esperti iscritti all'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici istituito presso l'ANAC;

■ in caso di appalti di importo inferiore alla soglia di cui al cit. art. 35 o per quelli che non presentano particolare complessità, anche tra personale interno alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione;

l'ambito di applicazione del presente regolamento è la definizione di criteri generali di nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici che possano essere utilizzati:

■ nelle procedure di affidamento di contratti di appalto di importo superiore alla soglia di cui al cit. art. 35, fino all'istituzione dell'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all'art. 78 del citato decreto;

■ nelle procedure di affidamento di contratti di appalto di importo inferiore alla soglia di cui al cit. art. 35, o per quelli che non presentano particolare complessità, nel caso si ritenga di avvalersi di tale facoltà;

ART.3 FUNZIONI DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI

Compito della commissione giudicatrice è la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico e comunque tutti i compiti attribuiti dalla stazione appaltante ed indicati nella documentazione di gara.

La valutazione dell'offerta tecnica avviene in piena autonomia e secondo i criteri indicati nei documenti di gara.

Ai fini della prevenzione della corruzione la commissione e i singoli commissari segnalano immediatamente all'RPCT e, ove ravvisino ipotesi di reato, alla Procura della Repubblica competente qualsiasi tentativo di condizionamento della propria attività da parte di concorrenti, stazione appaltante e, in generale, di qualsiasi altro soggetto in grado di influenzare l'andamento della gara.

La Commissione è nominata dopo la presentazione delle offerte ed è composta da almeno 3 componenti, salvo ipotesi più complesse in cui la Commissione è formata da 5 componenti.

Sono da ritenersi complessi gli affidamenti indicati al punto 2.9 Delibera n. 1191/2016 Anac.

ART. 4 CAUSE DI INCOMPATIBILITA'

Le cause di incompatibilità e di astensione per i commissari di gara sono quelle indicate nelle Misure M04 e M07 del PTPCT 2017 – 2019 dell'A.O. Rummo e all'art. 77, commi 4, 5 e 6 del d.lgs.50/2016 .

Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai citati commi 4, 5 e 6 del d.l. 50/2016 che deve persistere per tutta la durata dell'incarico.

Si applicano ai commissari di gara ed ai segretari delle commissioni le norme di cui all'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001, relative alla "Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici" nonché l'articolo 51 del codice di procedura civile e l'articolo 42 del d.l. 50/16.

Sono altresì esclusi da incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

Non possono far parte della commissione giudicatrice neppure come segretario o custode della documentazione di gara:

a) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia

inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplosive, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanne anche non definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);

c) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis, 353 e 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile; del codice penale;

d) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, di frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);

f) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

g) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Le cause di esclusione che precedono operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

Sono da ritenersi ostantive alla nomina dei commissari tutte le condanne per reati di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016, anche al fine di creare una sorta di "simmetria escludente" tra requisiti dei partecipanti e dei giudicanti.

ART. 5

CRITERI E MODALITA' PER LA SELEZIONE DEI COMMISSARI DI GARA

La nomina dei commissari di gara avviene in forma scritta con delibera del Direttore Generale dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, tra i dipendenti dell'Azienda che non hanno preso o non prenderanno parte, ad alcun titolo, a qualsiasi attività tecnico amministrativa concernente il progetto di servizi o di lavori oggetto della procedura di gara.

La commissione di gara è composta da un numero dispari di componenti di regola, pari a 3, salvo situazioni di particolare complessità per le quali il numero di commissari può essere elevato a 5, ai sensi di quanto dichiarato nell'alveo dell'art. 3 ultimo comma del presente Regolamento.

In particolare, i componenti delle commissioni di gara devono possedere i seguenti requisiti:

a) essere alle dipendenze di Pubblica Amministrazione da almeno 5 anni o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, da almeno 10 anni;

b) avere un titolo di studio pari almeno alla laurea magistrale, o al diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento;

c) abilitazione all'esercizio dell'attività professionale laddove prevista;

d) assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate nell'ultimo triennio, di procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in corso, o della sanzione del licenziamento;

e) comprovata esperienza e professionalità nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto della gara.

La selezione dei componenti della commissione avviene nel rispetto del principio di rotazione.

Al riguardo rilevano il numero di incarichi effettivamente assegnati.

Pertanto non possono avere nuovi incarichi coloro che sono stati già nominati esperti per 2 commissioni di gara nel corso dell'anno, se ci sono altri soggetti idonei ad essere nominati commissari, salvo le ipotesi di assenza di componenti interni all'Amministrazione aventi quella specifica competenza professionale.

Inoltre il dipendente individuato quale commissario di gara non può ricoprire analogo incarico per più di due edizioni consecutive della stessa gara salvo casi particolari in cui siano richieste professionalità specifiche presenti in numero esiguo tra il personale dell'Azienda e/o in ipotesi di assoluta indisponibilità di risorse adeguate, al fine di contemperare esigenze di contenimento dei tempi e dei costi in ottemperanza al punto 1.1 n. 3 della Delibera n. 1190/2016 Anac.

In ogni caso per ciascuna gara la commissione deve variare dei 2/3 dei membri rispetto alla precedente edizione salvo l'ipotesi di casi particolari in cui siano richieste professionalità specifiche presenti in numero esiguo tra il personale dell'Azienda e/o in ipotesi di assoluta indisponibilità di risorse adeguate.

Il provvedimento di nomina motiva adeguatamente i presupposti della deroga in precedenza richiamata.

Nel periodo transitorio di cui agli artt. 77, co. 12 e 216, co. 12, ovvero fino all'adozione ed all'attuazione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo da parte dell'ANAC e del Regolamento Anac attuativo della disciplina non ancora approvato alla data del 12 aprile 2017, in caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, i componenti della commissione giudicatrice possono essere scelti tra i dipendenti di altre amministrazioni aggiudicatrici esperti nello specifico settore cui affinisce l'oggetto del contratto.

Il Presidente della commissione di gara è individuato nell'ambito del personale dirigente in applicazione del criterio del settore di competenza, del curriculum e dell'esperienza maturata rispetto all'oggetto della gara o mediante sorteggio.

Il segretario della commissione è individuato di norma tra il personale appartenente alla categoria D qualora tale ruolo non sia svolto direttamente da uno dei componenti della commissione giudicatrice.

La nomina dei commissari di gara interni è a titolo gratuito.

In caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, fatto salvo il caso in cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione

In caso di impedimento di uno o più candidati designati, ovvero in presenza di una causa ostativa sarà individuato un sostituto nel rispetto dei criteri precedentemente individuati per la selezione dei commissari di gara.

ART. 6

DECORRENZA, VALIDITA' E REGIME TRANSITORIO

La decorrenza del presente regolamento è fissata a partire dalla data di esecutività dell'atto deliberativo di adozione.

Il presente regolamento avrà validità, ai sensi dell'art.216 c.12 del D.lgs. 50/2016, fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78 del d.l. 50/16 con

riferimento agli appalti per i quali , a quella data , non è stata ancora nominata la commissione esaminatrice.

ART. 7 ONERI

Dal presente regolamento non derivano oneri per la finanza pubblica salvo l'ipotesi di ricorso a commissari esterni nelle ipotesi di cui all'art. 5.

In questo ultimo caso, ai componenti verrà erogato un compenso distinto tra gare sopra soglia e gare sotto soglia.

Nelle ipotesi di gare sotto soglia, ai componenti spetta un compenso lordo pari ad euro 120,00 per ogni seduta di gara e comunque non oltre un compenso di euro 450,00 comprensivo di ogni spesa gravante sul componente.

Nelle ipotesi di gare sopra soglia e comunque nelle ipotesi di gara di particolare complessità di cui all'art. 3 ultimo comma del presente Regolamento, ai componenti spetta un compenso lordo pari ad euro 200,00 per ogni seduta di gara e comunque non oltre euro 800,00 comprensivo di ogni spesa gravante sul componente.